

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ANZIANI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Premessa

1. I Centri Anziani sono previsti specificamente dall'art. 28 della legge regionale 10/08/2016 n. 11 e ss.mm.ii. “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*”:

Art. 28 **(Centro diurno e centro anziani)**

1. Il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni socioeducative, di socializzazione, di aggregazione e di recupero, destinate ai soggetti in età evolutiva, alle persone con disabilità ed alle persone con disagio psichico, è collegato con le strutture ed i servizi del territorio e può offrire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare nonché servizi tesi a dare risposta ai bisogni degli anziani affetti da Alzheimer.

*2. Il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati. **Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un centro anziani.***

3. Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta delle azioni, in stretto collegamento con il servizio sociale del comune e in integrazione con i servizi territoriali.

4. Il centro anziani, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dell'anziano, svolge, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;*
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;*
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;*
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;*
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;*
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.*

5. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento del centro diurno e del centro anziani sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 41/2003.

2. Il presente Regolamento, redatto secondo le “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio”, approvate con la DGR 568 del 2 agosto 2021, disciplina il funzionamento del Centro Sociale per Anziani, sito a Monterotondo in via Kennedy 47, così come degli altri Centri Anziani che dovessero sorgere sul territorio comunale.

3. I Centri Anziani si rapportano con le seguenti strutture del Comune di Monterotondo:

- a) con il Dipartimento Governo del Territorio per tutto quanto concerne la gestione degli immobili di proprietà comunale concessi in convenzione per le attività dei Centri (autorizzazioni all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ecc.)
- b) con il Servizio Supporto agli Organi Istituzionali e con i Servizi Sociali - in particolare con la commissione consiliare permanente ai Servizi sociali - per quanto concerne la programmazione delle attività;
- c) con il Servizio di Supporto agli Organi Istituzionali per quanto concerne la gestione dei fondi stanziati ai capitoli di spesa del bilancio comunale destinati alle attività sociali del Centro.

Art. 1 - Natura del Servizio

1. Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 568 del 02/08/2021.
2. Il servizio “centro anziani” rimane del tutto pubblico ed il Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.
3. Le attività del centro:
 - si ispirano ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani e delle pari opportunità;
 - sono incentrate in generale all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
 - promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
4. Il servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio ed alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.
5. Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
6. Attraverso queste attività i centri anziani devono valorizzare al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo. Per questo è particolarmente opportuno che i centri siano capaci di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l’incontro intergenerazionale con le scuole e l’apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane, favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l’inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l’autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche;

- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana, quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani e di attività rivolte alla cura degli orti urbani e, se localizzati all'interno di parchi e giardini pubblici, attività di potatura e raccolta frutti delle alberature ivi esistenti;
- k) è consentita l'apertura di un punto di ristoro riservato esclusivamente ai soci e ai loro ospiti, nel rispetto della normativa vigente, con eventuali spese a carico della APS e nel quale è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel Centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi.

Art. 2 - Istituzione del centro anziani

1. Il centro è istituito con delibera comunale, che:
 - esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
 - individua il locale/immobile da destinare e adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
 - autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e ss.mm.ii.;
2. Di norma, l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo, come previsto nel successivo art. 4, comma 6, del presente regolamento.

Art. 3 - Utenti del centro

1. Gli utenti, donne e uomini, sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con i servizi comunali ed in integrazione con i servizi territoriali.
2. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione ed alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 35, comma 2, del D.Lgs 117 del 3/07/2017 (Codice del terzo settore), non vengono posti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Art. 4 - Individuazione del soggetto gestore

1. La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.
2. L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”, individuando quindi il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti, ma addirittura dotati di parte della titolarità.
3. La APS, soggetto di terzo settore disciplinato in modo rinnovato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; l'assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.
4. Il presente Regolamento individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:
 - a) dovranno richiamare l'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera i) del D.lgs. n. 117/2017;
 - b) dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
 - c) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.
5. L'affidamento della gestione del centro alla APS da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”, con la seguente modalità: laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.
6. Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.
7. Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare i successivi principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

Art. 5 – Principio di unicità territoriale

1. La APS individuata deve garantire i seguenti requisiti, da riportare nello statuto:
 - a) oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
 - b) per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS deve essere residente nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Comune). Questa seconda previsione vuole evitare che vi siano associazioni che si propongono per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. Il Comune, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.
 - c) ci si può iscrivere a più APS.

Art. 6 – Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

1. Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:
 - a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 - Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 - Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 - Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
 - Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs n. 117/2017 e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
 - Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.lgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti;
 - b) la quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.
 - c) l'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- Modalità di elezione degli organi, con la garanzia della massima partecipazione dei soci;
- Rispetto del minimo di presenza del 40% per genere;
- Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

Art. 7 - Impegni dei Comuni

1. Il Comune sostiene il centro anziani:
 - a) garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
 - b) garantendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed il pagamento delle utenze dei locali del centro;
 - c) riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
2. Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio. Lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune e quali siano oggetto del contributo annuale. Il Comune può comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con l'APS affidataria.
3. Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è pedissequo al riconoscimento del contributo annuale.

Art. 8 – Spazi per le attività.

1. I Centri Anziani hanno sede nei locali individuati nella delibera di istituzione di cui al precedente art. 2, concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune al soggetto APS gestore del Centro, nel rispetto dei principi indicati all'art. 2, comma 7, del vigente Regolamento comunale per l'attribuzione in godimento a terzi di beni immobili dell'Amministrazione comunale (delibera del Consiglio comunale n. 66 del 26/07/2002).
2. A sua volta il soggetto gestore APS potrà mettere a disposizione delle realtà del territorio degli spazi del Centro per lo svolgimento di attività di interesse della cittadinanza, previa approvazione del Consiglio direttivo, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore. I soggetti richiedenti potranno offrire un libero contributo al Centro, essendo espressamente vietato l'affitto dei locali a terzi. Le convenzioni stipulate tra il Comune e l'APS per la gestione del Centro sociale Anziani dovranno specificatamente prevedere questa modalità di utilizzo degli spazi. Per ottenere la concessione dei locali del Centro, per qualunque tipo di manifestazione, evento o esposizione, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dei

principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana, come previsto dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 68 del 29 novembre 2017.

3. Per quanto attiene la frequenza giornaliera del Centro Anziani, deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente. Nel caso si verifichi un soprannumero di presenti, la qualifica di iscritto deve costituire titolo di preferenza.
4. E' compito degli uffici tecnici comunali svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri sociali degli anziani ed in particolare:
 - adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc.;
 - dotazione del necessario arredamento;
 - allaccio delle varie utenze (acqua, luce, gas);
5. Il Comune autorizza l'acquisto degli arredi con le forme ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso di donazioni di eventuali arredi e suppellettili al Centro Anziani da parte di terzi, deve essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale, che provvederà, con apposito atto deliberativo all'acquisizione al patrimonio comunale.
6. Il Comune può utilizzare i locali destinati ai Centri sociali per anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio e dei cittadini, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dal Centro medesimo.

Art. 9 - Ulteriori disposizioni

1. I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:
 - a) il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
 - b) il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - c) il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti e della Regione orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, al miglioramento dei servizi resi, all'innovazione nelle attività realizzate;
 - d) laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 10 - Le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio covid-19

1. In fase di prima applicazione, nel perdurare lo stato di emergenza epidemiologica da covid-19, al fine di tutelare gli utenti dei centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno

essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19;

2. le attività dei centri anziani dovranno pertanto svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti, al distanziamento fisico e all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza dell'infezione da covid-19, nonché di quelle specificatamente definite per i centri anziani nell'ambito del documento denominato "Piano territoriale regionale – giugno 2021" approvato con determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021.

Art. 11 – Il Coordinamento comunale dei centri anziani

1. Viene istituito un Coordinamento comunale dei centri anziani con i seguenti obiettivi:
 - Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri in un sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
 - Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo e alla prevenzione della non autosufficienza;
 - Monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale;
2. al Coordinamento comunale partecipano:
 - L'Assessore competente o suo delegato, che lo presiede;
 - Il dirigente o il responsabile dei servizi comunali, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo e amministrativo;
 - I Presidenti delle APS, o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei centri anziani comunali;
3. il Coordinamento comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali;

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.